

## Transfer pricing, onere probatorio circoscritto

L'onere probatorio, gravante sull'amministrazione finanziaria, si esaurisce con la prova dell'esistenza dell'operazione infragruppo e della pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore normale di mercato. Così la Corte di cassazione che con la sentenza n. 13387/2016 del 30 giugno scorso è intervenuta in materia dei prezzi di trasferimento. Tale decisione sembrerebbe circoscrivere le attività di controllo a cui è tenuta l'amministrazione finanziaria, potendo aprire nuovi scenari rispetto alle posizioni precedentemente assunte dalla Suprema corte a sezioni unite (sentenza dell'11 gennaio 2008, numero 577 e sentenza del 30 ottobre 2001, numero 13533) che, richiamato il principio della vicinanza della prova, prevedono una documentata analisi economica da parte dell'amministrazione finanziaria grazie anche alla collaborazione del contribuente.

Le norme di riferimento, previste negli articoli 110, settimo comma e 9, terzo comma, del Testo unico delle imposte sui redditi, statuiscono che il prezzo delle transazioni commerciali intercorse tra un'impresa italiana e una consociata estera debba essere valutato in base al valore normale. Lo scopo della disciplina è impedire spostamenti illegittimi di ricchezza in favore di altre società estere del gruppo, con sottrazione di reddito imponibile nei confronti del fisco italiano.

La sentenza in esame affronta il tema dell'onere probatorio, statuendo che: «... il contribuente che intende contrastare la pretesa impositiva deve invece fornire la prova che il corrispettivo convenuto ovvero la mancanza di un corrispettivo per l'operazione infragruppo, corrisponde ai valori economici che il mercato attribuisce a tali operazioni. Non è invece necessario che l'amministrazione finanziaria fornisca ulteriormente la prova che l'operazione infragruppo sia priva di una valida giustificazione economica ed abbia comportato un concreto risparmio di imposta...».

La Corte di cassazione si limita a richiamare i principi generali vigenti sulla ripartizione delle prove, senza soffermarsi sul contenuto delle attività che l'amministrazione finanziaria è tenuta a svolgere per legittimare la propria pretesa impositiva. A livello operativo, le problematiche sulla corretta quantificazione del valore normale, pur trovando la loro collazione all'interno del Testo unico, riguardano aspetti prettamente economici che richiedono controlli mirati e analisi economiche specifiche da parte dell'amministrazione finanziaria.

La quantificazione del valore normale è soggetta ad ampi margini di discrezionalità dal momento che l'applicazione di uno o più metodi appropriati può determinare un intervallo di valori all'interno del

quale il prezzo di trasferimento può essere considerato affidabile, sulla base di verifiche e valutazioni economiche riferite allo specifico mercato di riferimento.

Nell'ambito dell'attività di controllo, pur essendo richiesto al contribuente un comportamento collaborativo, spetta all'amministrazione finanziaria eseguire una serie di analisi sulla transazione verificata per supportarla con evidenze economiche e documentali. Tali attività consistono, per esempio, nella selezione accurata delle operazioni con o tra parti indipendenti oggetto di confronto; nell'analisi delle funzioni svolte e dei rischi assunti dalle parti nelle transazioni coinvolte; nella verifica che le operazioni economiche insistono sullo stesso livello di commercializzazione e sugli stessi mercati di riferimento.

Trattandosi di giudizi estimativi, come avallato dalle sezioni unite, gli elementi di prova e controprova devono essere equamente ripartiti tra le parti ma, l'amministrazione finanziaria rimane pur sempre il soggetto in primis tenuto a dimostrare la correttezza e ragionevolezza del metodo adottato nonché dell'analisi compiuta per la quantificazione del valore normale, nel pieno rispetto del principio di libera concorrenza, pena l'annullamento dell'atto impositivo.

*Giuseppe D'Amico e Qunyan Ji*

— © Riproduzione riservata —